

DELIBERAZIONE 12 LUGLIO 2018
381/2018/R/GAS

CERTIFICAZIONE PRELIMINARE DI INFRASTRUTTURE TRASPORTO GAS S.P.A., IN
QUALITÀ DI GESTORE DI TRASPORTO DEL GAS NATURALE IN SEPARAZIONE
PROPRIETARIA

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1027^a riunione del 12 luglio 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga, ai sensi della legge 64/2018;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione, nonché indifferibile e urgente.

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- il Regolamento CE 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese;
- il Regolamento CE 713/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce una Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: Regolamento CE 713/2009);
- il Regolamento CE 715/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale che abroga il Regolamento CE 1775/2005 (di seguito: Regolamento CE 715/2009);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: D. lgs. 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2012 (di seguito: DPCM del 25 maggio 2012), che stabilisce le regole di separazione proprietaria per Snam S.p.a. nei confronti di imprese verticalmente integrate di produzione e fornitura di gas naturale ed energia elettrica;
- la deliberazione dell'Autorità 3 novembre 2011, ARG/com 153/11 (di seguito: deliberazione ARG/com 153/11);

- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2012, 22/2012/A (di seguito: deliberazione 22/2012/A);
- la deliberazione dell’Autorità 26 settembre 2013, 404/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 404/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2013, 515/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 515/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 29 gennaio 2015, 20/2015/R/com (di seguito: deliberazione 20/2015/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2016, 318/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 318/2016/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 1 giugno 2018, 305/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 305/2018/R/gas);
- la determina 5 agosto 2016, 20/2016 del Direttore dell’allora Direzione Infrastrutture Unbundling e Certificazione dell’Autorità (di seguito: determina 20/16);
- il documento di lavoro della Commissione europea SEC (2011) 1095 final “*Commission Staff Working Paper on certification of Transmission System Operators of networks for electricity and natural gas in the European Union*” (di seguito: documento di lavoro SEC (2011) 1095);
- la comunicazione della società del 27 ottobre 2017 - protocollo Autorità 35570, del 30 ottobre 2017 (di seguito: comunicazione del 27 ottobre 2017);
- la comunicazione della società del 13 marzo 2018 - protocollo Autorità 9242, del 14 marzo 2018 (di seguito: comunicazione del 13 marzo 2018);
- la comunicazione della società del 7 giugno 2018 (di seguito: comunicazione del 7 giugno 2018 – protocollo Autorità 18400 del 12 giugno 2018).

CONSIDERATO CHE:

- la direttiva 2009/73/CE ha introdotto nuove e più stringenti disposizioni in materia di separazione dei gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale (di seguito: trasporto) dalle altre attività non di rete, sul presupposto che le norme in materia di separazione giuridica e funzionale di cui alla direttiva 2003/55/CE non hanno consentito di separare efficacemente le attività dei suddetti gestori dagli interessi della produzione e della fornitura;
- il sistema di separazione previsto dalla nuova direttiva ha stabilito che, se alla data del 3 settembre 2009 le imprese proprietarie di sistemi di trasporto si trovassero già in una situazione di fatto coincidente con il modello di separazione proprietaria, come disciplinato all’articolo 9, par. 1, della direttiva 2009/73/CE, tale assetto non possa essere modificato;
- in base all’articolo 9, par. 1, lettera a), della direttiva 2009/73/CE, gli Stati membri provvedono affinché, a decorrere dal 3 marzo 2012, ciascuna impresa proprietaria di un sistema di trasporto sia designata e agisca in qualità di gestore del sistema di trasporto;

- l'articolo 9, par. 1, lettera b), della direttiva 2009/73/CE, vieta alla stessa persona o alle stesse persone di:
 - esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un'impresa che svolge la funzione di produzione o la funzione di fornitura, a esercitare direttamente o indirettamente un controllo o esercitare diritti su un gestore di sistemi di trasporto o su un sistema di trasporto;
 - esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un gestore di sistemi di trasporto o su un sistema di trasporto e a esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo o diritti su un'impresa che svolge la funzione di produzione o la funzione di fornitura;
- l'articolo 9, par. 1, lettera c), della direttiva 2009/73/CE, vieta alla stessa persona o alle stesse persone di nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa all'interno di un gestore di sistemi di trasporto o di un sistema di trasporto e a esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti sull'attività di produzione o l'attività di fornitura;
- l'articolo 9, par. 1, lettera d), della direttiva 2009/73/CE, vieta alla stessa persona di essere membro del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente un'impresa, sia all'interno di un'impresa che svolge l'attività di produzione o l'attività di fornitura che all'interno di un gestore di sistemi di trasporto o di un sistema di trasporto;
- l'articolo 9, par. 2, della direttiva 2009/73/CE, stabilisce che i diritti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c) comprendono, il potere di esercitare diritti di voto; il potere di nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa; oppure la detenzione di una quota di maggioranza;
- l'articolo 9, par. 3, della direttiva 2009/73/CE, prevede che ai fini del paragrafo 1, lettera b), la nozione di "impresa che esercita attività di produzione o attività di fornitura" include quella di "impresa che esercita attività di generazione e/o fornitura" ai sensi della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- l'articolo 9, par. 6, della direttiva 2009/73/CE dispone che, ai fini dell'applicazione del predetto articolo, qualora la persona di cui alle lettere b), c) e d) del paragrafo 1, sia lo stato membro o un altro ente pubblico, due enti pubblici separati che esercitano un controllo su un gestore di sistemi di trasporto o su un sistema di trasporto, da una parte, e su un'impresa che esercita l'attività di generazione o l'attività di fornitura, dall'altra, non sono ritenute essere la stessa persona o le stesse persone;
- l'articolo 9, par. 10, della direttiva 2009/73/CE dispone che, prima che un'impresa sia approvata e designata come gestore del sistema di trasporto, la medesima venga certificata dall'autorità di regolamentazione nazionale ai sensi del medesimo articolo 10, par. 4, 5 e 6 e dell'articolo 3 del regolamento CE 715/2009;

- l'articolo 9, par. 12, della direttiva 2009/73/CE vieta alle imprese che esercitano attività di produzione o di fornitura di assumere, direttamente o indirettamente, il controllo o esercitare diritti su gestori di sistemi di trasporto separati in Stati membri che applicano il paragrafo 1;
- l'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE, dispone che, prima che un'impresa sia approvata e designata come gestore di un sistema di trasporto del gas naturale, la medesima venga certificata dall'autorità di regolamentazione nazionale ai sensi del medesimo articolo 10, paragrafi 4, 5 e 6 e dell'articolo 3, del Regolamento CE 715/2009;
- l'articolo 10, paragrafo 3, della citata direttiva, prevede che i gestori di un sistema di trasporto notifichino all'autorità di regolamentazione tutte le transazioni previste che possano richiedere un riesame della osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 9, della medesima direttiva;
- l'articolo 10, paragrafo 4, della citata direttiva, prevede che le autorità di regolamentazione vigilino, in permanenza, sull'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 9 della direttiva, da parte dei gestori di un sistema di trasporto e, al fine di assicurare tale rispetto, avviino una procedura di certificazione:
 - quando ricevono notifica dal gestore;
 - di loro iniziativa, quando vengono a conoscenza del fatto che la prevista modifica dei diritti o dell'influenza nei confronti dei proprietari o dei gestori rischia di concretare una violazione dell'articolo 9 della direttiva, ovvero quando hanno motivo di ritenere che tale violazione si sia già verificata;
 - su richiesta motivata della Commissione europea (di seguito: Commissione);
- l'articolo 10, paragrafo 5, della citata direttiva, prevede che le autorità di regolamentazione adottino una decisione di certificazione del gestore di un sistema di trasporto, entro un termine di quattro mesi a decorrere dalla data della notificazione effettuata dal gestore stesso o dalla data della richiesta della Commissione; decorso questo termine, la certificazione si presume accordata; la decisione espressa o tacita dell'autorità di regolamentazione acquista efficacia soltanto dopo che si è conclusa la procedura di cui al successivo alinea;
- l'articolo 10, paragrafo 6, della citata direttiva, prevede che l'autorità di regolamentazione notifichi, senza indugio, alla Commissione, la decisione espressa o tacita di certificazione del gestore di un sistema di trasporto, unitamente a tutte le informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa; la Commissione decide secondo la procedura di cui all'articolo 3 del regolamento CE 715/2009;
- l'articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento CE 715/2009, prevede che la Commissione esamini la notifica di una decisione riguardante la certificazione di un gestore di sistema di trasporto non appena la riceve ed entro due mesi dal giorno della sua ricezione fornisca il suo parere alla competente autorità nazionale di regolamentazione circa la sua compatibilità con l'articolo 10, paragrafo 2, o l'articolo 11 e l'articolo 9, della direttiva 2009/73/CE;

- l'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento CE 715/2009, prevede che, entro due mesi dalla ricezione del parere della Commissione, l'autorità nazionale di regolamentazione adotti la decisione finale riguardante la certificazione del gestore di un sistema di trasporto, tenendo nella massima considerazione detto parere;
- la procedura di certificazione è preordinata ad accertare il rispetto delle disposizioni previste dalla direttiva comunitaria per ciascun modello di separazione prescelto dallo Stato membro e, pertanto, essa implica accertamenti diversi a seconda del modello di separazione applicabile.

CONSIDERATO CHE:

- il D.lgs. 93/11 ha recepito, nell'ordinamento nazionale, i requisiti e gli adempimenti previsti dalla direttiva 2009/73/CE per la certificazione delle imprese che intendono agire in qualità di gestore di un sistema di trasporto;
- l'articolo 2, comma 1, del D.lgs. 164/00, come integrato dall'articolo 6, comma 2, del D.lgs. 93/11, definisce il gestore del sistema di trasporto come qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge l'attività di trasporto ed è responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di trasporto in una data zona ed eventualmente delle relative interconnessioni con altri sistemi, nonché di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasporto di gas naturale;
- l'articolo 9, comma 3, del D.lgs. 93/11, ha previsto che, successivamente alla prima certificazione e ove necessario, l'Autorità avvii le procedure di certificazione:
 - nei confronti dei gestori dei sistemi di trasporto che ne facciano richiesta;
 - di propria iniziativa, quando venga a conoscenza del fatto che la prevista modifica dei diritti o dell'influenza nei confronti dei proprietari o dei gestori dei sistemi di trasporto rischi di determinare una violazione dell'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE ovvero quando abbia motivo di ritenere che tale violazione si sia già verificata;
 - su motivata richiesta della Commissione;
- l'articolo 9, comma 4, del D.lgs. 93/11, prevede che l'Autorità concluda la procedura di certificazione di un gestore di sistema di trasporto, entro un termine di quattro mesi decorrenti dalla data della notificazione effettuata dal gestore o dalla data della richiesta della Commissione; decorso tale termine, la certificazione si intende accordata;
- l'articolo 9, comma 5, del D.lgs. 93/11, prevede che l'Autorità notifichi, senza indugio, alla Commissione la decisione, espressa o intervenuta per silenzio assenso, di certificazione del gestore del sistema di trasporto, unitamente alle informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa; tale decisione acquista efficacia dopo l'espressione del prescritto parere della Commissione. La Commissione esprime parere, secondo la procedura di cui all'articolo 3, del Regolamento CE 715/2009, entro due mesi dal ricevimento della notifica;

- l'articolo 9, comma 6, del D.lgs. 93/11, prevede che entro due mesi dal ricevimento del parere della Commissione, l'Autorità assuma la decisione finale di certificazione tenendo conto del parere stesso;
- l'articolo 9, comma 8, del D.lgs. 93/11, prevede che i gestori di sistemi di trasporto notificano all'Autorità tutte le transazioni previste che possano richiedere un riesame della loro osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE;
- l'articolo 19, comma 1, del D.lgs. 93/11 prevede che le imprese verticalmente integrate che intendono conformarsi a quanto previsto dall'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE, procedendo alla separazione proprietaria dei gestori sono tenute al rispetto delle seguenti disposizioni:
 - una impresa proprietaria di un sistema di trasporto deve svolgere le funzioni di gestore del sistema di trasporto;
 - la stessa persona o le stesse persone, fisiche o giuridiche, non possono esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un'impresa che svolge l'attività di produzione o di fornitura di gas naturale o di elettricità e allo stesso tempo, direttamente o indirettamente, un controllo o dei diritti su un gestore di un sistema di trasporto di gas naturale o di trasmissione di elettricità o su un sistema di trasporto di gas naturale o di trasmissione di energia elettrica;
 - la stessa persona o le stesse persone, fisiche o giuridiche, non possono nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa all'interno di un gestore di sistemi di trasporto o di un sistema di trasporto, né esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti sull'attività di produzione o di fornitura di gas naturale;
 - la stessa persona non può essere membro del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente un'impresa, sia all'interno di un'impresa che svolge l'attività di produzione o di fornitura di gas naturale, sia all'interno di un gestore di sistemi di trasporto o di un sistema di trasporto;
 - le informazioni commercialmente sensibili di cui all'articolo 20 del D.lgs. 164/00, acquisite dal gestore del sistema di trasporto prima della separazione dall'impresa verticalmente integrata, né il personale di tale gestore, possono essere trasferiti a imprese che esercitano l'attività di produzione o fornitura di gas naturale;
- l'articolo 19, comma 2, del D.lgs. 93/11 prevede che i diritti di cui al comma 1, lettere b) e c), comprendano, in particolare, il potere di esercitare diritti di voto, di nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa, nonché la detenzione di una quota di maggioranza;
- l'articolo 19, comma 3, del D.lgs. 93/11 prevede che ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, qualora le persone giuridiche siano costituite dallo Stato o da un ente pubblico, due enti pubblici separati i quali, rispettivamente,

esercitino un controllo su un gestore di sistemi di trasporto di gas naturale o di trasmissione di energia elettrica o su un sistema di trasporto di gas naturale o di trasmissione di energia elettrica e un controllo su un'impresa che svolge le funzioni di produzione o di fornitura di gas naturale o di energia elettrica, non sono ritenuti la stessa persona giuridica;

- l'articolo 43, comma 2, del D.lgs. 93/11, prevede che l'Autorità garantisca l'adempimento, da parte di qualsiasi impresa di gas naturale, degli obblighi derivanti dalla direttiva 2009/73/CE e dei Regolamenti CE 713/2009/CE e 715/2009/CE.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione ARG/com 153/11, l'Autorità ha disciplinato le procedure di certificazione per i gestori di sistemi di trasporto del gas previste dalla direttiva 2009/73/CE e dal D.lgs. 93/11;
- il comma 4.2, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, prevede che l'Autorità avvii una procedura di ricertificazione nei seguenti casi:
 - a) su propria iniziativa, qualora venga a conoscenza di modifiche dei diritti o dell'influenza nei confronti dei gestori di sistemi di trasporto che possano comportare una violazione dell'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE;
 - b) su motivata richiesta della Commissione;
 - c) a seguito delle comunicazioni di cui al comma 25.1 o del verificarsi delle circostanze di cui al comma 12.5 del medesimo allegato;
- il comma 5.6, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, prevede che l'Autorità, effettuate le verifiche di conformità delle informazioni fornite alle disposizioni della direttiva 2009/73/CE e del D.lgs. 93/11, adotti la decisione di certificazione preliminare entro quattro mesi dal ricevimento delle informazioni stesse; decorso tale termine senza che la decisione sia stata adottata, la certificazione preliminare si intende accordata;
- il comma 5.7, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, prevede che la certificazione preliminare sia notificata alla Commissione, ai fini del parere di cui all'articolo 3 del Regolamento CE 715/2009, congiuntamente a tutte le informazioni rilevanti; tutte le informazioni ricevute sono comunque a disposizione, su richiesta, della Commissione medesima;
- il comma 5.8, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, prevede che l'Autorità adotti la decisione finale di certificazione entro due mesi dal ricevimento del parere della Commissione, tenendo conto delle considerazioni espresse nel parere; la decisione finale è notificata al Ministero dello Sviluppo Economico e ai gestori interessati; la decisione finale dell'Autorità e il parere della Commissione sono pubblicati congiuntamente sul sito internet dell'Autorità;
- il comma 20.2, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, stabilisce che i proprietari dei sistemi di trasporto, i gestori di un sistema di trasporto esistenti alla data del 3 settembre 2009 e l'impresa maggiore di trasporto che

adottano il modello di separazione proprietaria si conformino alle disposizioni di cui all'articolo 19, del D.lgs. 93/11 e che la procedura di certificazione avvenga sulla base della verifica del rispetto degli obblighi in relazione a:

- la capacità di svolgere i compiti cui il gestore è tenuto ad adempiere;
 - la proprietà delle rete di trasporto;
 - l'indipendenza e la neutralità degli azionisti e dei componenti dell'organo di sorveglianza e degli organi amministrativi;
 - la capacità e autonomia decisionale in relazione alla predisposizione dei piani decennali di sviluppo della rete;
 - la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili trattate, ovvero della messa a disposizione non discriminatoria delle informazioni non riservate;
 - i vincoli di riservatezza, ivi comprese le clausole contrattuali, previsti per il personale e per i collaboratori;
- il comma 20.3, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, prevede che ai fini della prima certificazione e delle procedure di ricertificazione successive la data del 3 marzo 2013, i soggetti di cui al 20.2 applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 paragrafo 1 della direttiva 2009/73/CE;
 - l'articolo 29, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11 prevede che il gestore di trasporto adatti il proprio oggetto sociale, lo Statuto e le procure conferite agli organi sociali al fine di ottemperare agli obblighi previsti dalla direttiva 2009/73/CE, dal D.lgs. 93/11 e dalla medesima deliberazione;
 - il comma 25.1, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, prevede che ogni variazione rilevante che dovesse intervenire successivamente alla conclusione di una procedura di certificazione, debba essere comunicata all'Autorità dal responsabile di conformità entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta variazione, fornendo tutte le informazioni e la documentazione necessaria a giustificare e valutare la portata della variazione medesima;
 - con la deliberazione 22/2012/A, l'Autorità ha istituito modalità per il trattamento, da parte degli Uffici dell'Autorità, delle informazioni commercialmente sensibili inviate dai soggetti tenuti agli adempimenti in materia di certificazione;
 - con la determina 20/16, il Direttore dell'allora Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità (ora Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling) ha previsto nuove modalità operative per le comunicazioni connesse alle procedure di certificazione di cui alla deliberazione ARG/com 153/11 che assicurino adeguati standard informatici di riservatezza, integrità e non ripudiabilità delle medesime informazioni e l'utilizzo di un apposito sistema telematico di raccolta disponibile sul sito internet dell'Autorità;
 - con il documento di lavoro SEC (2011) 1095, la Commissione ha pubblicato un questionario tramite il quale l'Autorità è tenuta a fornire tutte le informazioni relative alla procedura seguita per la certificazione del gestore del sistema di trasporto; il questionario deve essere inviato alla Commissione unitamente alla decisione di certificazione preliminare.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 404/2013/R/gas, l’Autorità ha adottato la decisione finale di certificazione per la società Infrastrutture Trasporto Gas S.p.a. (di seguito anche: la società), in qualità di gestore di trasporto indipendente, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 8, della direttiva 2009/73/CE e dell’articolo 10, comma 1, lettera b), del D.lgs. 93/11;
- il sopra citato l’articolo 9, paragrafo 8, della direttiva 2009/73/CE e il sopra citato articolo 10, comma 1, lettera b), del D.lgs. 93/11 prevedono, ai fini della procedura di certificazione, il modello di gestore di trasporto indipendente nel caso di sistemi di trasporto appartenenti, alla data del 3 settembre 2009, ad un’impresa verticalmente integrata;
- con la deliberazione dell’Autorità 515/2013/R/gas, l’Autorità ha adottato la decisione finale di certificazione per la società Snam Rete Gas S.p.a. (di seguito: Snam Rete Gas), in qualità di gestore del sistema di trasporto in separazione proprietaria, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE;
- con la deliberazione 20/2015/R/com, l’Autorità ha avviato un procedimento di ricertificazione per Snam Rete Gas, in qualità di gestore del sistema di trasporto in separazione proprietaria, ai sensi del comma 4.2, lettera c), dell’Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11; il procedimento è stato finalizzato ad accertare la permanenza delle condizioni poste alla base della decisione di prima certificazione di Snam Rete Gas adottata dall’Autorità con la deliberazione 515/2013/R/gas, in esito alla variazione dell’assetto di controllo di questa dovuto alla cessione a terzi di quote azionarie della controllante CDP Reti S.p.a. da parte di Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. (di seguito: CDP);
- con la deliberazione 318/2016/R/gas, l’Autorità ha archiviato il procedimento avviato con la deliberazione 20/2015/R/com, senza procedere ad una nuova certificazione di Snam Rete Gas ai sensi dell’articolo 10 o 11 della direttiva 2009/73/CE e dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento CE 715/2009, alla luce del fatto che, a seguito di apposita attività istruttoria, non sono emerse modifiche sostanziali dell’assetto di controllo di Snam Rete Gas né delle altre condizioni poste a fondamento della decisione di certificazione di Snam Rete Gas in qualità di gestore in separazione proprietaria che potessero configurare una violazione delle prescrizioni dell’articolo 9 della direttiva 2009/73/CE;
- con la comunicazione del 27 ottobre 2017, la società, come già anticipato dal suo responsabile della conformità ai sensi del comma 25.1 dell’Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, ha comunicato l’acquisizione da parte di Snam S.p.a. (di seguito: Snam), controllante di Snam Rete Gas, del 100% del suo capitale sociale con la conseguente modifica dello statuto societario e la nomina dei nuovi componenti dei suoi organi sociali (consiglio di amministrazione e collegio sindacale);
- con la comunicazione del 13 marzo 2018, la società ha comunicato di aver completato l’invio, tramite l’apposito sistema telematico e sulla base delle disposizioni della determina 20/2016, delle informazioni previste dall’Allegato A

alla deliberazione ARG/com 153/11 utili alla ricertificazione della società secondo il modello di separazione proprietaria di cui all'articolo dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE;

- con la comunicazione del 7 giugno 2018, la società ha, infine, comunicato di aver integrato la documentazione prevista dall'Allegato A alla deliberazione ARG/com ARG/com 153/11, con riferimento alla procedure di predisposizione del piano decennale di sviluppo delle reti di trasporto e al trattamento non discriminatorio delle informazioni commercialmente sensibili relative all'attività svolta;
- con la deliberazione 305/2018/R/gas, sulla base dell'istanza presentata dalla società, l'Autorità ha avviato, ai sensi del comma 4.2, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, un procedimento di ricertificazione di Infrastrutture Trasporto Gas S.p.a., in qualità di gestore del sistema di trasporto in separazione proprietaria, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE.

CONSIDERATO CHE:

- l'istanza di ricertificazione secondo il modello di separazione proprietaria, presentata dalla società, è stata giustificata dal nuovo assetto proprietario assunto da quest'ultima a seguito dell'acquisizione da parte di Snam; il nuovo assetto proprietario, infatti, come già appurato dall'Autorità ai fini della certificazione di Snam Rete Gas, rispetta i requisiti previsti dalla direttiva 2009/73/CE e dal D.lgs. 93/11 per il suddetto modello;
- tramite l'invio delle informazioni previste dall'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, con la comunicazione del 13 marzo 2018 e del 7 giugno 2018, la società ha fornito evidenza, anche attraverso attestazioni firmate dal suo rappresentante legale, circa:
 - lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 13 della direttiva 2009/73/CE, per il gestore dei sistemi di trasporto, facendo anche riferimento alle previsioni contenute nella normativa primaria di riferimento del settore del gas naturale nonché al suo Codice di rete approvato dall'Autorità;
 - la proprietà dell'infrastruttura di trasporto utilizzata per lo svolgimento della sua attività;
 - la disponibilità di tutte le risorse umane, tecniche, materiali e finanziarie per lo svolgimento dei suoi compiti;
 - l'assenza di partecipazioni o altri interessi finanziari in imprese che svolgono produzione o vendita di energia elettrica o gas;
 - il rispetto dei requisiti di indipendenza previsti per i componenti degli organi sociali dalla direttiva 2009/73/CE e dal D.lgs. 93/11 per un gestore di trasporto in separazione proprietaria;
 - la capacità e autonomia decisionale in relazione alla predisposizione dei piani decennali di sviluppo della rete;
 - l'esistenza di apposite procedure per il trattamento non discriminatorio delle informazioni commercialmente sensibili;

- infine, la modifica del proprio statuto societario che prevede l'obbligo della società di conformarsi alle disposizioni contenute nella direttiva 2009/73/CE e nel D.lgs. 93/11 in materia di separazione proprietaria e di indipendenza dei componenti dell'organo amministrativo.

CONSIDERATO CHE:

- a seguito dell'operazione di cessione dell'intera partecipazione nella società da parte di Edison S.p.a., impresa verticalmente integrata nel settore dell'energia elettrica e gas, a Snam, la società si è venuta a trovare in una situazione coincidente, di fatto, con quella di Snam Rete Gas, gestore già certificato dall'Autorità, con la deliberazione 515/2013/R/gas, sulla base del modello di separazione proprietaria previsto dall'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE;
- il rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 9 della citata direttiva è comprovato dal fatto che:
 - la società è esclusivamente e interamente controllata, tramite una società veicolo, da Snam e non risulta esservi alcun controllo diretto o indiretto nei suoi confronti da parte di altri soggetti o imprese operanti nell'ambito della produzione e/o vendita di gas naturale o di energia elettrica; non esistono, cioè, soggetti diversi da Snam (oltre alla società veicolo Asset Company 2, appositamente costituita per l'operazione) che esercitino diritti di voto o diritti di nomina sugli organi sociali della società;
 - la società non possiede alcuna partecipazione in alcuna altra impresa né tantomeno in imprese che svolgono attività di produzione e/o vendita di gas naturale o di energia elettrica;
 - Snam non ha alcun interesse né svolge alcuna attività, diretta o indiretta, nei settori della produzione o della vendita di gas naturale o di energia elettrica;
 - l'azionista di riferimento di Snam è CDP e non vi sono altri azionisti oltre a CDP che esercitano alcun controllo su Snam; CDP esercita un mero controllo di fatto nei confronti di Snam e non esercita alcun attività di direzione e coordinamento, esercitando esclusivamente diritti amministrativi e patrimoniali in qualità di azionista e non riceve alcuna informazione commercialmente sensibile o privilegiata sull'attività di Snam fatto salve quelle rese disponibili a tutti gli operatori di mercato;
 - rispetto a quanto verificato dall'Autorità, sia in sede di certificazione di Snam Rete Gas in separazione proprietaria, sia successivamente con la deliberazione 318/2016/R/gas che ha archiviato il procedimento di ricertificazione di quest'ultima, non sono intervenuti eventi che abbiano in alcun modo modificato l'assetto proprietario di Snam, preso a base della decisione di certificazione di Snam Rete Gas secondo il modello di separazione proprietaria;
 - in particolare, non sono intervenute modifiche nell'assetto di governance di CDP, con riferimento alla distinzione tra "gestione separata" e

“gestione ordinaria” e alle modalità con cui le partecipazioni allocate a tali gestioni sono amministrare, laddove, come previsto dalla normativa di riferimento, la “gestione separata” è riconducibile al Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito: MEF) e a questa gestione sono attribuite le partecipazioni detenute da CDP in ENI S.p.a. e in altre imprese di produzione e vendita di gas naturale o energia elettrica, mentre la “gestione ordinaria” rappresenta la gestione autonoma di CDP, cui, per effetto del DPCM del 25 maggio 2012, è riconducibile la gestione della partecipazioni di CDP in Snam e in Snam Rete Gas;

- per effetto delle disposizioni contenute nel DPCM 25 maggio 2012, i diritti spettanti al MEF nella gestione separata non possono essere esercitati con riguardo alla gestione delle partecipazioni detenute da CDP in società controllate che gestiscono infrastrutture di rete di interesse nazionale nel settore dell’energia e nelle loro società controllanti; pertanto, in forza dello Statuto di CDP e del DPCM, le decisioni inerenti le partecipazioni di CDP in Snam e in Snam Rete Gas, e quindi, in ultima analisi, in Infrastrutture Trasporto Gas S.p.a., non sono in alcun modo riconducibili al MEF;
- per effetto dell’operazione di trasferimento della società da un gruppo verticalmente integrato, nell’ambito del quale la società ha operato come gestore di trasporto indipendente (cosiddetto modello ITO), regolato dalle disposizioni di cui al capo IV della direttiva 2009/73/CE, ad un’impresa in separazione proprietaria, vengono rafforzati i requisiti di indipendenza sulla base dei quali la società si troverà ad operare come gestore di trasporto, essendo il modello di separazione proprietaria di cui all’articolo 9 della direttiva, il modello principale e di riferimento per la certificazione dei gestori di trasporto che assicura il più alto livello di neutralità e imparzialità nella gestione dell’infrastruttura.

RITENUTO OPPORTUNO:

- sulla base della verifica degli adempimenti previsti dalle disposizioni della direttiva 2009/73/CE, del D.lgs. 93/11 e dalle procedure di certificazione preliminare di cui alla deliberazione ARG/com 153/11, chiudere il procedimento per la ricertificazione preliminare di Infrastrutture Trasporto Gas S.p.a. in qualità di gestore del sistema di trasporto in separazione proprietaria;
- prescrivere, in tutti i modi, a Infrastrutture Trasporto Gas S.p.a. di dare immediata comunicazione all’Autorità di ogni eventuale cambiamento nelle condizioni di cui in premessa, previste per il rilascio della decisione finale di certificazione, con particolare riferimento all’assetto di controllo da parte di CDP ed alle partecipazioni detenute da questa nei settori della produzione e vendita di energia elettrica o del gas;
- trasmettere il presente provvedimento a Infrastrutture Trasporto Gas S.p.a. e alla sua controllante Snam S.p.a., anche al fine di consentire alle medesime di presentare eventuali osservazioni propedeutiche alla decisione finale di

certificazione o di richiedere l'audizione finale, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento

DELIBERA

1. di adottare la decisione preliminare di certificazione per Infrastrutture Trasporto Gas S.p.a. in qualità di gestore del sistema di trasporto in separazione proprietaria ai sensi dell'articolo 9, par. 1, della direttiva 2009/73/CE e dell'articolo 19 del D.lgs. 93/11;
2. di prescrivere a Infrastrutture Trasporto Gas S.p.a. di dare immediata comunicazione all'Autorità di ogni eventuale cambiamento nelle condizioni di cui in premessa previste per il rilascio della decisione finale di certificazione, con particolare riferimento all'assetto di controllo da parte di Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. e alle partecipazioni detenute da questa nei settori della produzione e vendita di energia elettrica o del gas;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, del Lavoro e delle Politiche Sociali, a Snam S.p.a. e a Infrastrutture Trasporto Gas S.p.a., anche al fine di consentire alle due società di presentare eventuali osservazioni propeedeutiche alla decisione finale di certificazione o di richiedere l'audizione finale entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento;
4. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell'Autorità di procedere alla trasmissione del presente provvedimento, unitamente al documento di lavoro SEC (2011) 1095, alla Commissione europea, ai fini del parere di cui all'articolo 3, del Regolamento CE 715/2009;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

12 luglio 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni